

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

Circolare n. 5  
16.06.2023

**Oggetto: Le novità del DL n. 61/2023 c.d. “Decreto alluvioni”**

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 1.6.2023, n.127 il DL n. 61/2023 c.d. “**Decreto Alluvioni**” **in vigore dal 2.6.2023** mediante il quale sono state introdotte diverse misure di intervento a favore dei soggetti ubicati nei territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana che sono stati colpiti dall’emergenza alluvionale.

Le disposizioni contenute nel “Decreto Alluvioni” e di seguito esposte si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori interessati indicati nell’[allegato 1](#).

Nella lista dei comuni oltre a diverse aree della Romagna, vengono inclusi anche sette comuni marchigiani e quattro comuni toscani.

## **Art. 1 – sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi**

---

### **Sospensione versamenti tributari/previdenziali**

Sono sospesi i termini dei versamenti tributari, comprese le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, in scadenza **nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023**.

La sospensione riguarda anche gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

**N.B.!**

Considerato il mancato richiamo agli artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 si ritiene che **non siano sospesi** i termini di versamento delle **ritenute su redditi di lavoro autonomo e su provvigioni**.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione **entro il 20.11.2023**.

Per i versamenti tributari già effettuati, rimangono acquisiti dall’Erario e non è possibile procedere al relativo rimborso.

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

## Sospensione versamenti cartelle di pagamento/avvisi

La norma prevede la sospensione anche dei versamenti derivanti:

- dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- dagli avvisi di accertamento / di debito INPS esecutivi;
- dagli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane;
- dagli atti di ingiunzione emessi dagli Enti territoriali / soggetti affidatari ex regio decreto n. 639/1910;
- dagli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019.

I termini di versamento sospesi, **riprendono a decorrere** dalla data scadenza del periodo di sospensione, ossia **dall'1.9.2023**.

## Sospensioni termini "Rottamazione-quater"

Sono prorogati di 3 mesi gli adempimenti e i versamenti inerenti la c.d. "rottamazione-quater".

I nuovi termini sono riepilogati nella tabella che segue.

	<del>Termine originario Legge n. 197/2022</del>	Termine prorogato (generalità soggetti) DL n. 51/2023	Termine prorogato (alluvionati Emilia Romagna, Toscana e Marche) DL n. 61/2023
Presentazione domanda	<del>30.4.2023</del>	30.6.2023	30.9.2023
Comunicazione accettazione / diniego Agenzia Entrate - riscoss.	<del>30.6.2023</del>	30.9.2023	31.12.2023
Versamento unica soluzione / prima rata (10%)	<del>31.7.2023</del>	31.10.2023	31.1.2024
Versamento rate successive	<del>30.11.2023 (seconda rata 10%) 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno a decorrere dal 2024 (restanti rate, di pari importo)</del>		29.2.2024 (seconda rata 10%) 31.5, 31.7, 30.11 e 28.2 di ogni anno a decorrere dal 2024 (restanti rate, di pari importo)

## Proroga detrazione 110%

La detrazione fiscale del 110% prevista dal DL 34/2020 (art.119 co.8-bis, secondo periodo) è estesa alle **spese sostenute fino al 31 dicembre 2023** relativamente agli interventi effettuati sulle unità immobiliari unifamiliari ubicate nei territori indicati nell'Allegato 1.

## Ulteriori sospensioni

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un **periodo non superiore a 6 mesi** a decorrere dal 1° maggio 2023, degli importi dovuti relativi all'energia elettrica, gas, acqua e ai rifiuti urbani.

## Art. 7 - Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

Ai lavoratori subordinati del settore privato, che alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori dell'Allegato 1 e che **sono impossibilitati a prestare attività lavorativa** a seguito degli eventi

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

straordinari emergenziali, è riconosciuta dall'INPS, una integrazione al reddito di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015.

La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche:

- ai lavoratori privati dipendenti, **impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro**, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori;
- ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

L'impossibilità a recarsi al lavoro deve essere collegata a:

- un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario;
- alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
- alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;
- alle condizioni di salute di familiari conviventi;
- ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luoghi diversi da quello di lavoro.

Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.

## Art. 8 – Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

---

È riconosciuta una **indennità una tantum**, per il **periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023**, pari ad **euro 500** per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000 in favore:

- dei collaboratori coordinati e continuativi;
- dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza

che alla data del 1° maggio 2023 abbiano entrambi i seguenti requisiti:

- risiedono o sono domiciliati ovvero operano esclusivamente (o prevalentemente per agenti e rappresentanti) in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1;
- che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionati.

L'indennità è riconosciuta ed erogata dall'INPS a seguito di adeguata domanda documentata.

## Art. 9 – Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione

---

A decorrere dal 2 giugno 2023 e **fino al 31 dicembre 2023**, la garanzia del Fondo è concessa alle imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1 a titolo gratuito e fino alla misura:

- a) nel caso di garanzia diretta, dell'80 per cento dell'operazione finanziaria;
- b) nel caso di riassicurazione, del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello.

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

Le percentuali sopracitate possono essere elevate rispettivamente fino al 90% e al 100% in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del “*Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina*”.

## **Art. 10 – Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici**

---

La Società italiana per le imprese all’estero (SIMEST S.p.A.) è autorizzata all’erogazione di contributi a fondo perduto, per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali.

La misura, la modalità e i termini saranno stabiliti con apposita delibera del Comitato agevolazioni.

I contributi ricevuti non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IRAP.

## **Art. 11 – Sospensione di termini in favore delle imprese**

---

Per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1, sono **sospesi dal 1° maggio al 30 giugno 2023**:

- a) i versamenti riferiti al **diritto annuale** delle Camere di Commercio da versare in un’unica soluzione al 1° luglio 2023;
- b) gli **adempimenti contabili e societari** in scadenza entro il 30 giugno 2023;
- c) il pagamento delle **rate dei mutui / finanziamenti** di qualsiasi genere;
- d) il pagamento dei **canoni di leasing** aventi ad oggetto **edifici divenuti inagibili**, anche parzialmente, ovvero **beni immobili strumentali** all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
- e) il pagamento dei **canoni di leasing** aventi ad oggetto **beni strumentali** all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

E’ inoltre stabilito che gli eventi alluvionati sono considerati, ai sensi dell’art. 1218 C.C., causa di forza maggiore anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni bancarie e di segnalazione delle banche alla Centrale dei Rischi.

Infine, per le società o imprese aventi sede operativa nei territori dell’allegato 1, tenute alla **presentazione degli atti e documenti presso le Camere di commercio**, sono sospesi per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, i termini degli adempimenti amministrativi e per il pagamento delle relative sanzioni.

## **Art. 12 – Sostegno alle imprese agricole**

---

Le imprese agricole di cui all’art. 2135 del c.c., che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro imprese o nell’anagrafica delle imprese agricole istituita presso le regioni interessate

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

dagli eventi alluvionali possono **accedere agli aiuti del Fondo mutualistico nazionale** se hanno subito danni non coperti da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e al rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali.

Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interazionali sono trasmesse alla regione competente mentre le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo.

## **Art. 17 – Misure di sostegno al comparto turistico**

---

E' istituito un **fondo per il sostegno delle attività turistiche e ricettive**, ivi comprese i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico nonché della ristorazione, a favore degli operatori economici aventi sede operativa nei territori di cui all'allegato 1.

L'individuazione dei criteri di determinazione / modalità di assegnazione / procedure di erogazione delle risorse sono demandate al Ministero del Turismo di concerto con il MEF entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*Studio Tognetti Ass. Professionale*

*LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE*

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)